

**ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELLA L.R. 11/2004 ART. 48
FINALIZZATA ALLA LOCALIZZAZIONE DI UN SITO PER UN IMPIANTO DI
TELEFONIA MOBILE IN UN'AREA PUBBLICA A NORD DEL CAPOLUOGO.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la VPRG del Comune di Mirano approvata con D.G.R. 1152 del 18.04.03 e D.G.R. e 2180 del 16.07.04 nonché le successive varianti parziali approvate e la determinazione dirigenziale n. 134 del 13.02.07 con cui è stata effettuata la presa d'atto degli elaborati costituenti la vigente variante al PRG di Mirano relativamente al territorio esterno al Centro Storico;

VISTO l'art. 48 comma 1 della legge urbanistica regionale, n. 11 del 23 aprile 2004, come modificato dall'art.2 della L. R. n. 23 del 02 dicembre 2005.

VISTA la precedente proposta di DCC. N° 30 del 13.09.2012 *“Adozione variante urbanistica ai sensi dell'art. 50 comma 4 lett. b finalizzata alla localizzazione di un sito per un impianto di telefonia mobile in un'area pubblica”* con la quale è stato deciso il rinvio in sede di dibattito consigliare.

PRESO ATTO che:

- la parte nord del territorio comunale risulta carente di aree pubbliche per l'installazione di impianti per la telefonia mobile:
- sono pervenute diverse richieste da parte degli enti gestori della telefonia mobile, agli atti presso il servizio urbanistica, di poter localizzare un impianto nel settore nord dell'area capoluogo del comune di Mirano stante la mancanza di un'adeguata copertura in prossimità della zona ospedaliera;
- l'individuazione di un sito in un'area pubblica consentirà al Comune d'introytare le risorse derivanti dal canone di locazione;
- lungo via Don G. Sartor, posta a nord dell'area ospedaliera, esiste un'area a verde di arredo stradale insistente su porz. mapp. 890e 891 fg. 12 Comune di Mirano le cui dimensioni sono adeguate all'installazione di un apparato per la telefonia mobile.

VISTO il parere preliminare espresso dall'ENAC di Venezia con il quale si affermava già la compatibilità del sito con la presenza dell'elisuperficie come prevista dalla DCC 3072012 rilevando tuttavia la necessità di acquisire anche il parere del gestore della stessa.

VERIFICATO che:

- la nuova localizzazione dista 300 m in linea d'area dall'elisupeficie a servizio dell'area ospedaliera;
- é diametralmente opposta al piano di volo per il decollo e l'atterraggio.
- negli incontri avuti con la Dirigenza Ospedaliera nulla ha obiettato sulla nuova localizzazione

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Consiliare in materia di Urbanistica, LL.PP. e Ambiente espresso nella seduta del 25.06.2015 (voto contrario Consigliere Boldrin Giovanni);

PRESO ATTO che

- la Provincia di Venezia, a cui aspetta la competenza di approvazione della variante al PRG adottate con la procedura dell'art. 50 comma 3 della L.R. 61785, ha condiviso l'applicabilità dell'art. 48 comma 1 della legge urbanistica regionale, n. 11 del 23 aprile 2004, come modificato dall'art.2 della L. R. n. 23 del 02 dicembre 2005, ovvero ... *“Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico”* in quanto gli impianti di telefonia mobile rientrano tra questi ultimi.
- che la modifica non incide sul regime idraulico del territorio interessato e che l'attestazione verrà inviata all'Ufficio Regionale del Genio Civile, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1322 del 10.05.2006;
- prima dell'approvazione della variante al PRG dovrà essere acquisito il parere da parte della Commissione Competente della Regione Veneto in quanto assoggettato a VAS;
- la delibera è stata preventivamente pubblicata presso il sito del Comune di Mirano ai sensi dell'art. 39 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

VISTI gli atti tecnici della variante urbanistica predisposti dal Servizio Urbanistica di questo Comune:

- estratto PRG 1:5000 e 1:2000 ove viene rappresentata la situazione vigente e quella di variante;

VISTO il DLgs 18.08.2000 n, 267;

ACQUISITI I PARERI del responsabile di Servizio, per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto tecnico espressi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18.8.00, n. 267 ed inseriti nella presente deliberazione;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D. L.vo 18.8.00, n. 267,

SENTITI gli interventi dei consiglieri, allegato sub a);

CON VOTI favorevoli n. , contrari n. , astenuti n. espressi per alzata di mano dai n. componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **DI ADOTTARE** la variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 48 comma 1 della legge urbanistica regionale, n. 11 del 23 aprile 2004, come modificato dall'art.2 della L. R. n. 23 del 02 dicembre 2005, costituita dall'estratto PRG 1:5000 e 1:2000 ove viene rappresentata la situazione vigente e quella di variante come risulta dall'elaborato tecnico allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale come predisposto dal servizio urbanistica del Comune di Mirano;
2. **DI INCARICARE** il Servizio Urbanistica della pubblicazione della presente variante secondo quanto previsto dalle norme in vigore.
3. **DI STABILIRE** che la quota del fondo incentivante per la progettazione e la pianificazione urbanistica spettante allo staff del servizio urbanistica, qualora dovuta trattandosi di una variante per opere di interesse pubblico, verrà determinata alla fine dell'iter approvativo della stessa sulla base anche delle eventuali osservazioni che perverranno e delle relativa stesura delle controdeduzioni.